

Classificazione acustica del Comune di Rovito (CS) - Regolamento di disciplina delle attività rumorose.

Committente dello studio: Comune di ROVITO (CS)

Professionista incaricato: Prof. Dr. LUIGI MAXMILIAN CALIGIURI

COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I

Generalità

Art. 1 (Campo di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge 447/95 e successivi decreti applicativi, correlate ad attività, anche edilizie, di carattere sia temporaneo che continuativo, che possono essere effettuate sul relativo territorio.

TITOLO II

Definizioni generali

Art. 2 (Attività rumorose)

Attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Art. 3 (Sorgenti a carattere continuativo)

Si considerano a carattere continuativo le emissioni o le immissioni sonore derivanti da attività la cui durata temporale risulti superiore a 6 ore continuative giornaliere od a 60 ore complessive annuali.

Art. 4 (Sorgenti a carattere temporaneo)

Si considerano a carattere temporaneo le emissioni o le immissioni sonore derivanti da attività che, comunque di durata non superiore alle 6 ore continuative, non superino, qualora dovessero ripetersi entro un intervallo di tempo inferiore alle 24 ore, le 60 ore complessive annuali. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i lunapark, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che implicino l'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione che si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 5 (Limiti di legge)

Le emissioni e le immissioni acustiche derivanti dallo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento devono, indistintamente, rispettare i limiti previsti dal DPCM 14/11/97 e dal Piano di Classificazione Acustica del territorio

comunale. Per quanto riguarda il disturbo da rumore all'interno di ambienti abitativi è obbligatorio anche il rispetto dei limiti differenziale come previsto dal DPCM 14/11/97.

TITOLO III

Regime generale di autorizzazione

Art. 6 (Attività che devono essere autorizzate)

Le attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e le nuove attività, a carattere sia continuativo che temporaneo, potenzialmente in grado di produrre emissioni o immissioni di rumore percepibili, devono essere autorizzate dal Comune con apposito atto secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Tra le attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo rientrano, inoltre, in particolare, le seguenti:

- attività relative alla protezione degli immobili contro le intrusioni indesiderate facenti uso di apparati elettronici dotati di allarmi acustici;
- attività relative alla climatizzazione degli ambienti abitativi e per il trattamento dei parametri microclimatici all'interno di celle frigorifere e strutture climatizzate a servizio di centri commerciali, facenti uso di idonei impianti tecnici;
- cantieri edili, stradali o assimilabili. In questi casi è comunque obbligatorio l'uso di macchinari di tipo silenziato conformi alle direttive CEE, per come stabilito dal DM 588 del 28/11/87, dal DL n. 135 del 27/01/92 e dal DL n. 137 del 21/01/92
- attività sportive e ricreative che implicino la generazione di rumore e/o l'impiego di apparati ed apparecchi potenzialmente rumorosi.

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose debbono presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste agli articoli seguenti, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) descrizione della tipologia di attività e delle caratteristiche peculiari in rapporto alla potenziale rumorosità;
- c) i periodi e gli orari di attività, con descrizione delle varie fasi della stessa;
- d) la valutazione di impatto acustico o del clima acustico, secondo quanto indicato al successivo Titolo V;
- e) la documentazione tecnica prevista all'art. 9 nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo;
- f) la descrizione degli eventuali accorgimenti messi in atto o previsti per la limitazione dell'impatto acustico;

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune indicherà le eventuali prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di emissione ed immissione, cautele, realizzazione di eventuali sistemi di contenimento del rumore generato in funzione della tipologia e collocazione dell'attività in oggetto. Copia dell'autorizzazione e delle eventuali documentazioni tecniche allegate dovrà essere tenuta a disposizione del personale addetto ai controlli presso la sede di svolgimento dell'attività stessa. L'indicazione degli orari autorizzati per lo svolgimento dell'attività dovrà essere chiaramente visibile al pubblico tramite affissione nella sede di svolgimento dell'attività medesima.

L'autorizzazione comunale, dopo il primo rilascio, dovrà essere successivamente rinnovata con cadenza biennale e comunque ogni qual volta sussistano modifiche alle sorgenti, alla loro disposizione e/o alle loro modalità operative suscettibili di de-

terminare variazioni in ordine alla generazione ed alla propagazione del rumore nell'ambiente circostante o presso i ricettori interessati dalle emissioni.

Le istanze di autorizzazione devono essere prodotte al Comune secondo i modelli riportati all'allegato 1, in funzione della tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione, almeno trenta (30) giorni prima della data di inizio della stessa.

Art. 7 (Attività a carattere continuativo)

Le svolgimento delle attività rumorose a carattere continuativo è subordinata, fatto salvo quanto stabilito relativamente ad essa da ogni altra normativa vigente, al rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14.11.1997 in funzione della classificazione acustica del territorio.

Le relative istanze, sotto forma di permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altra autorizzazione, devono essere prodotte al Comune dai soggetti abilitati, con le modalità di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 3807 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, allegando ad esse opportuna documentazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico come definito all'art. 2 della L. 447/95 e regolarmente iscritto nell'Elenco della Regione Calabria o in uno degli altri elenchi regionali ufficiali, redatta secondo i criteri e le modalità riportate al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 8 (Attività degli impianti sportivi e ricreativi)

Le attività degli impianti sportivi e ricreativi che implicino l'impiego di attrezzature o apparecchiature particolarmente rumorose possono essere autorizzate, fermo restando il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 6, solo in aree del territorio comunale ricadenti in classe IV o superiore.

Art. 9 (Manifestazioni a carattere temporaneo)

Sono manifestazioni a carattere temporaneo quelle indicate al precedente art. 4. Le manifestazioni che si svolgono nelle aree individuate dal Comune, riportate nel Piano di Classificazione Acustica del territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95, devono, per tutto l'intervallo temporale di svolgimento, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella tabella A del presente Regolamento. I limiti indicati si riferiscono al valore del livello equivalente continuo di pressione sonora, misurato durante l'attività delle sorgenti specifiche di rumore, relativo ad un intervallo di tempo di misura non inferiore a . Nel caso di manifestazioni in cui si prevedono, durante il corso di svolgimento delle stesse, variazioni significative delle condizioni operative e della tipologia di sorgenti sonore attive, gli orari di inizio e fine dell'intervallo di misura da considerare per la verifica del rispetto dei limiti indicati nel presente Regolamento, dovranno essere scelti in modo da caratterizzare il periodo di massimo disturbo. Il valore del livello equivalente continuo di pressione sonora da confrontare con i limiti indicati nella tabella A deve essere misurato in facciata agli edifici con ambienti abitativi maggiormente esposti al campo sonoro generato dall'attività rumorosa in questione ad 1 m di distanza dalla stessa, nella posizione di massimo disturbo. Al fine di ottenere la relativa autorizzazione i soggetti abilitati devono produrre al Comune apposita istanza, redatta secondo il modello A riportato all'allegato 1 al presente Regolamento, corredata di opportuna documentazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico attestante il rispetto dei limiti indicati nella tabella A del presente Regolamento.

Nelle aree diverse da quelle indicate nel Piano di Classificazione Acustica, sono consentite le manifestazioni a carattere temporaneo che, nel loro periodo di svolgimento, rispettino i limiti orari e quelli del livello di pressione sonora indicati nella tabella B del presente Regolamento, valutati analogamente a quanto sopra riportato nel caso della tabella A. Al fine di poter svolgere tali attività i soggetti responsabili devono produrre al Comune apposita istanza secondo il modello B riportato all'allegato 1

al presente Regolamento, corredata di opportuna documentazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico attestante il rispetto dei limiti indicati nella tabella B del presente Regolamento.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle A e B comprende anche il tempo impiegato per lo svolgimento delle prove tecniche degli impianti audio.

Il Sindaco può concedere, in casi eccezionali e per un numero di giorni non superiori a 2 per ogni mese nel periodo giugno – agosto, autorizzazioni in deroga ai predetti limiti orari, la cui entità è indicata nelle tabelle A e B. In questi casi il responsabile dell'attività deve presentare opportuna istanza redatta secondo il modello C dell'allegato 1 al presente Regolamento, nella quale motivi adeguatamente la necessità della deroga richiesta e la relativa entità. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti indicati nelle tabelle A e B.

In questi casi il Comune, acquisito il parere obbligatorio di cui al successivo art. 13 e sulla base delle caratteristiche delle aree coinvolte, può prorogare il limite orario stabilito nelle tabelle A e B rispettivamente di 1 h nei giorni prefestivi e di 30 minuti nei giorni feriali, per un numero massimo di due giorni per settimana.

Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.97.

I valori dei livelli di pressione sonora prodotti dalle manifestazioni a carattere temporaneo devono, durante il loro svolgimento, rispettare, all'interno delle aree in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità delle posizioni occupabili dal pubblico stesso idonee a caratterizzare la situazione più gravosa dal punto di vista dell'esposizione al rumore.

Il Comune rilascia l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni rumorose a carattere temporaneo acquisito il parere tecnico obbligatorio di cui al successivo art. 13.

Le manifestazioni a carattere temporaneo previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitarie di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal Comune solo in casi eccezionali e garantendo la tutela dagli effetti dell'inquinamento acustico nei confronti dei ricettori esposti.

Art. 10 (Attività temporanee di cantieri)

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine rumorose utilizzate dovranno essere conformi alle direttive CE ed in particolare alla direttiva 2000/14/CE e successive, nonché alle normative nazionali vigenti, in materia di emissioni acustiche delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Con riferimento ai macchinari potenzialmente rumorosi non contemplati nelle predette normative dovranno essere comunque adottati tutti i necessari accorgimenti finalizzati alla maggiore riduzione possibile dei livelli di emissione sonora in ambiente esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, implicante l'utilizzo di sorgenti di rumore, può essere svolta esclusivamente nei giorni feriali delle ore 7:00 alle ore 20:00. Nel caso in cui risulti necessario l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi quali, ad esempio, martelli pneumatici, seghe circolari, autobetoniere, macchine ad aria compressa etc., il responsabile del cantiere potrà consentirne l'utilizzo solo nella fasce orarie 8:00 – 12:30 e 15:00 – 19:00. Durante le attività di cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite di immissione pari a $L_{Aeq,T}$ rilevato durante l'attività delle sorgenti specifiche di rumore, relativo ad un intervallo di tempo di misura non inferiore a T . Nel caso di attività di cantiere in cui si prevedano, durante il corso di svolgimento delle stesse, variazioni significative delle condizioni operative e della tipologia di sorgenti sonore attive, gli orari di inizio e fine dell'intervallo di misura da considerare per la verifica del rispetto dei limiti indicati nel presente Regolamento, dovranno essere scelti in modo da caratterizzare il periodo di massimo disturbo. Qualora risulti neces-

sario, per garantire il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche, elettriche, acqua, gas, condotte fognarie) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, la realizzazione di un cantiere temporaneo, è ammessa, con provvedimento motivato del Sindaco, l'autorizzazione in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi di cui al presente regolamento.

Nel caso di cantieri realizzati in aree destinate ad attività sanitarie di ricovero e cura o in quelle ad esse prossime, potranno essere richieste dal Comune, nell'autorizzazione, con motivato provvedimento del Sindaco, ulteriori cautele rispetto agli orari ed ai limiti previsti nel presente articolo.

Gli avvisatori acustici utilizzati nei cantieri considerati nel presente articolo potranno essere utilizzati, per la durata strettamente necessaria alle loro finalità, solo se non sostituibili da altri di tipo (ossia non rumoroso), nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di cantiere potenzialmente rumorose deve essere inoltrata al Comune dal responsabile del cantiere secondo il modello D dell'allegato 1 al presente Regolamento; la relativa autorizzazione è rilasciata dal Sindaco acquisito il parere tecnico obbligatorio di cui al successivo art. 13.

Art. 11 (Attività agricole temporanee e stagionali)

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale devono essere eseguite con macchinari mobili conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e secondo modalità tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Lo svolgimento delle predette attività è consentito solo in zone caratterizzate da classi acustiche superiori alla II nelle quali esso è comune subordinato al rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997.

Art. 12 (Uso di attrezzature rumorose particolari)

L'impiego temporaneo delle attrezzature e dei macchinari di seguito elencati non richiede autorizzazione ma è comunque soggetto al rispetto delle condizioni di impiego specificate di seguito in relazione alle tipologie di sorgenti indicate:

- 1) Attrezzature da giardino: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente;
- 2) Pubblicità fonica: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale;
- 3) Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti;
- 4) Attività di igiene del suolo pubblico, raccolta rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando la scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da uti-

lizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 13 (Parere tecnico)

L'amministrazione comunale si avvale di una figura tecnica specialistica nel campo dell'acustica ambientale che:

- esprime parere sulle domande di rilascio di autorizzazione allo svolgimento di attività potenzialmente rumorose, ai sensi di quanto previsto al titolo III del presente regolamento, verificando la congruità di quanto prodotto nelle valutazioni di impatto acustico e del clima acustico con le prescrizioni di legge e con quanto disposto al titolo V del presente regolamento;
- esprime parere sulle domande di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti;
- organizza l'effettuazione di rilievi fonometrici sul territorio comunale ove necessario per fornire il supporto tecnico alle decisioni amministrative e gestionali dell'amministrazione e per l'espressione dei pareri di cui al presente articolo.

Tale figura deve essere in possesso del titolo di Tecnico Competente in Acustica, secondo quanto previsto dalla L. 447/95, ed essere in possesso di adeguata, qualificata e documentata esperienza nel campo dell'acustica ambientale, di livello universitario, con particolare riferimento all'esecuzione di misure fonometriche e di effettuazione di valutazioni previsionali di impatto acustico, effettuate anche attraverso l'impiego di codici di calcolo e modelli matematici e statistici.

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni ai regolamenti edilizio e di igiene e sanità pubblica

Art. 14 (Integrazioni relative al regolamento di igiene e sanità pubblica)

I regolamenti di igiene e sanità pubblica ed il regolamento di Polizia Municipale con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, devono essere coordinati con quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità o all'usabilità degli edifici resta subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5/12/97 e, per gli impianti tecnologici, accessori o altri elementi in grado di produrre emissioni acustiche, del rispetto dei limiti di cui al DPCM 14/11/97. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dei locali di pubblico spettacolo resta subordinato all'effettuazione degli adempimenti previsti dal DPCM 14/11/97 e del DPCM 16/04/99 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 (Integrazioni relative al regolamento edilizio)

Il regolamento edilizio deve essere coordinato con quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del Comune.

Gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei limiti indicati dal DPCM 5/12/97. Se tali interventi comprendono inoltre la messa in opera di impianti capaci di produrre emissioni di rumore, devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal DPCM 14/11/97 e del Piano di Classificazione Acustica comunale. La documentazione relativa a tali interventi deve contenere una dichiarazione rilasciata, per quanto di rispettiva competenza, dal proprietario, dal progettista e dal direttore dei lavori, con allegata una certificazione, redatta da un Tecnico Competente in

Acustica ai sensi della L. 447/95, sulla conformità dei requisiti acustici di quanto realizzato al DPCM 5/12/97 e, relativamente agli impianti tecnologici, accessori o elementi di completamento, al DPCM 14/11/97. I contenuti e le modalità di redazione delle suddette certificazioni sono riportate al Titolo VI del presente Regolamento.

TITOLO V

Disposizioni relative alle valutazioni di impatto acustico e del clima acustico

Art. 16 (Campo di applicazione)

I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti previste dall'art. 9, della L. 447/95, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 3807 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, devono presentare al Comune opportuna documentazione tecnica recante la valutazione dell'impatto acustico o del clima acustico.

La predetta documentazione tecnica consiste in:

- a) stime acustiche di natura previsionale basate sui dati di progetto (stato di progetto), nel caso di opere ed attività non attività non ancora poste in essere;
- b) valutazioni del clima acustico esistente (stato di fatto), nel caso di opere ed attività già poste in essere.

Con riferimento a tale suddivisione rientra nella categoria a) la:

- Relazione previsionale di impatto acustico;

mentre afferiscono alla categoria b) la:

- 1) Relazione di valutazione di impatto acustico;
- 2) Relazione di valutazione del clima acustico.

Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quali prescrizioni obbligatorie nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 17 (Opere soggette alla Valutazione di Impatto Acustico)

Sono soggette alla Valutazione di Impatto Acustico, previsionale o attuale, le seguenti opere:

- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:
 - 1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 2) autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - 3) discoteche;
 - 4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- 1) impianti sportivi e ricreativi;
 - 2) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- presentano analogha relazione di valutazione di impatto acustico previsionale i soggetti che richiedono il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui al presente articolo, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi la possibilità di superamento dei valori limite di emissione e/o immissione, del livello differenziale o dei valori di qualità stabiliti dal DPCM 14/11/97, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti. In quest'ultimo caso la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico nulla osta da parte dell'Ufficio competente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata. Tale rispondenza dovrà essere accertata, a cura del richiedente, attraverso la redazione di un'opportuna valutazione dell'impatto acustico attuale dell'opera che costituirà integrazione sostanziale della relazione previsionale di impatto acustico e dovrà dettagliatamente e chiaramente evidenziare il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14/11/97, in funzione della Classificazione Acustica comunale.

Art. 18 (Valutazione previsionale di impatto acustico)

La valutazione di impatto acustico deve dimostrare come, la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore ambientale oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali, sia nel periodo di riferimento diurno che notturno, nel caso di esercizio durante tale periodo. Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc..). Essa deve essere allegata all'istanza di licenza /autorizzazione /concessione inoltrata al Comune. Le modalità di redazione ed i contenuti minimi della valutazione di impatto acustico sono riportate nell'allegato A al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

Art. 19 (Valutazione di impatto acustico)

La valutazione di impatto acustico ha lo scopo di quantificare i livelli di rumore determinati nell'ambiente esterno ed abitativo successivamente alla realizzazione di una data opera o all'avvio di una data attività al fine di valutarne la compatibilità acustica con il contesto nella quale è inserita o esercitata. Essa costituisce in tal senso il documento di verifica della valutazione previsionale di impatto acustico e della conformità dell'opera o dell'attività posta in essere ai limiti imposti dalla normativa vigente e deve essere prodotta al Comune ad opera realizzata entro il termine indicato nel provvedimento di licenza / autorizzazione /concessione rilasciato dal Sindaco. Le modalità di redazione ed i contenuti minimi della valutazione di impatto acustico sono riportate nell'allegato B al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

Art. 20 (Opere soggette alla valutazione del clima acustico)

È obbligatorio fornire al Comune, a cura del titolare del progetto o delle opere di seguito specificate, una valutazione del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;

- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) novi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente art. 17.

Art. 21 (Valutazione del clima acustico)

La valutazione del clima acustico ha lo scopo di definire lo stato acustico di fatto di una determinata area, attraverso la caratterizzazione statisticamente significativa delle variazioni dei livelli di rumore propri ad essa associabili, al fine di valutarne l'idoneità ad ospitare le categorie di insediamenti individuati al precedente articolo e per i quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la corretta fruizione degli stessi. La valutazione del clima acustico. Le modalità di redazione ed i contenuti minimi della valutazione del clima acustico sono riportate nell'allegato B al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

TITOLO VI

Certificazione acustica degli edifici

Art. 22 (Certificato Acustico di Progetto e Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici)

Al fine di ridurre l'esposizione al rumore i soggetti titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 05.12.1997.

I progetti presentati ai fini del rilascio di permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 06.06.2001 n. 380 ed alla Legge 21.12.2001 n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito Certificato Acustico di Progetto, redatto da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

I soggetti titolari dei permessi di costruire o che abbiano presentato denuncia di inizio attività o i loro successori aventi causa, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/01 testé citato, rispetto al progetto approvato di cui al medesimo DPR, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici. Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere rilasciato da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

Relativamente agli edifici pubblici costituiti da scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il predetto certificato di conformità deve essere reso sulla base di misurazioni strumentali successive alla posa in opera, per le altre tipologie di edifici è facoltà del Comune richiedere l'emissione dello stesso certificato con o senza le prove strumentali successive alla messa in opera.

Le modalità di redazione ed i contenuti del Certificato Acustico di Progetto e del Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici sono riportate all'allegato C del presente Regolamento.

TITOLO VII

Misure e controlli

Art. 23 (Soggetti che esercitano il controllo)

L'attività di controllo del rispetto della normativa di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni del presente regolamento è demandata agli enti preposti ed al Corpo di Polizia Municipale che si avvale, per l'esecuzione dei rilievi strumentali, della figura professionale individuata al precedente art. 13.

Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri via Resistenza 10 87053 Celico (CS) T +393342713994 F +390984431875 max.caligiuri@gmail.com;
luigimaxmiliancaligiuri@mypec.eu

TITOLO VIII

Sanzioni

Art. 24 (Sanzioni)

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258, 23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Rovito, 30 dicembre 2012

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri



ALLEGATO A

Contenuti e criteri di redazione delle valutazioni previsionali di impatto acustico

La relazione previsionale di impatto acustico ha l'obiettivo di valutare, in maniera preventiva, gli effetti sul clima acustico preesistente derivanti dalla realizzazione di una data opera o dall'esercizio di una data attività rumorosa. Essa pertanto deve essere in grado di quantificare l'incremento dei livelli di rumore determinati dall'opera o attività in questione in ambiente esterno ed abitativo, valutandone gli effetti in riferimento ai limiti massimi di livello sonoro assoluti e differenziali stabiliti dal DPCM 14.11.1997. Tale valutazione deve tener conto per potersi ritenere significativa, del contributo al clima di rumore determinato dall'incremento delle emissioni sonore indotte dalla presenza dell'opera o dell'attività considerata (quali ad esempio, l'incremento del traffico auto veicolare, la presenza di avventori, etc.). Nel caso in cui la valutazione previsionale dovesse evidenziare il possibile superamento di uno o più limiti fissati dal DPCM 14.11.1997, l'autorizzazione, concessione, abilitazione o licenza definitiva alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività in questione sarà subordinato alla realizzazione di una valutazione dell'effettivo impatto acustico determinato dall'opera o attività posta in essere, effettuata tramite misurazioni strumentali dei livelli di pressione sonora secondo quanto stabilito all'allegato B al presente Regolamento da presentarsi al Comune entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione, concessione, abilitazione o licenza medesimo di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95.

La relazione di valutazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere i seguenti dati ed informazioni

A) Dati di progetto:

- 1) Generalità del richiedente, tipologia di attività svolta e relativo codice, secondo la classificazione ISTAT vigente delle attività economiche;
- 2) Descrizione generale della tipologia della nuova opera o attività, con particolare riferimento al ciclo produttivo e/o tecnologico degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo. In particolare se l'impianto rientra nell'ambito di applicazione del DM 11/12/96, deve essere esplicitamente dichiarato;
- 3) Definizione su cartografia e su scala adeguata dei confini di proprietà dell'attività in pro-getto (inquadramento generale scala non inferiore a 1:2000). La cartografia presentata dovrà permettere di identificare i principali recettori, la destinazione d'uso delle aree attigue e le caratteristiche morfologiche del sito;
- 4) Classificazione acustica dell'area interessata al progetto e di quelle circostanti potenzialmente esposte alla propagazione del fenomeno sonoro inquinante. Se il Comune non ha ancora proceduto alla classificazione acustica ai sensi della L. 447/95, si fa riferimento ai limiti di accettabilità previsti dal DPCM 1/3/91 art. 6. In quest'ultimo caso sarà cura del proponente indicare anche, in via presuntiva,

la classe acustica delle aree interessate dal progetto, in base all'uso del territorio e seguendo le indicazioni delle prescrizioni tecniche regionali;

- 5) Nel caso in cui l'attività preveda l'utilizzo in ambiente esterno di impianti, apparecchiature, attrezzi e macchine di ogni genere, dovrà essere comprovata, per ciascuno di essi la conformità a quanto previsto dalla Normativa dell'Unione Europea per le macchine destinate a funzionare all'aperto (Direttiva 14/CE/00);
- 6) Per ciascuno degli impianti o macchinari destinati a funzionare all'aperto e per quelli ubicati all'interno di strutture edilizie non dedicate esclusivamente all'attività oggetto dell'autorizzazione, devono essere indicati i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava, ricavati dalla certificazione già esistente, alla determinazione strumentale in opera, o dal calcolo. Nel caso in cui i dati di potenza acustica non siano disponibili, è richiesta almeno la conoscenza dei livelli di pressione sonora nelle diverse situazioni di operatività della sorgente ed in un numero di punti sufficienti a caratterizzare l'emissione di ogni singola sorgente ottenuta da rilievi strumentali eseguiti secondo le norme di buona tecnica. A tal fine, se necessario, dovranno essere dichiarate ed utilizzate anche le caratteristiche di direzionalità di ogni singola sorgente in rapporto ai recettori;
- 7) Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: pianta e profili quotati degli edifici e degli eventuali ostacoli alla propagazione acustica. In caso siano previste sorgenti sonore ubicate all'interno di strutture edilizie, dovranno essere indicati i dati di isolamento acustico in facciata degli involucri edilizi (almeno in bande di ottava), tenendo conto delle eventuali aperture e discontinuità. Nei casi in cui nelle strutture edilizie siano presenti ambienti non appartenenti al soggetto richiedente, dovranno essere indicati i valori di isolamento al calpestio e del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (in bande di ottava). I dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine, possono essere stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati, o assunti in base a criteri di buona tecnica oppure utilizzando misure in opera di situazioni analoghe;
- 8) Individuazione di altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle caratteristiche di emissione. In particolare dovrà essere fornita indicazione in merito alla densità e alle caratteristiche del traffico veicolare in transito sulle strutture viarie esistenti nella zona oggetto di indagine;
- 9) Planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti, all'individuazione dei confini di proprietà e all'ubicazione dei recettori più esposti (in scala non inferiore a 1:500). La planimetria dovrà garantire una chiara individuazione degli interventi e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche.

B) Valutazione del clima acustico ante - operam

La relazione deve contenere una valutazione dei livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima acustico dello stato di fatto). Le misure, da effettuarsi in situ, devono essere eseguite secondo le indicazioni riportate nel DM 16/03/98, in un numero sufficiente di punti corrispondenti alla reale o ipotizzata posizione dei recettori pre-

vedibile in funzione delle vigenti pianificazioni urbanistiche, individuando le principali sorgenti già insediate che concorrono a determinare i livelli globali di immissione.

C) Previsione dell'impatto acustico post - operam

La previsione dell'impatto acustico post-operam è finalizzata a quantificare i livelli di rumore, generati dall'attività delle sorgenti specifiche di rumore in un numero sufficiente di punti situati in prossimità dei confini di proprietà dell'attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti. La collocazione dei punti in cui si effettua la previsione devono essere riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori.

D) Previsione dei livelli di pressione sonora

La previsione dei livelli di pressione sonora per la finalità di cui ai precedenti punti B) e C) può essere effettuata utilizzando due differenti metodologie: impiego di codici di calcolo implementati in software commerciali di previsione o utilizzo di procedure di calcolo basate su norme nazionali ed internazionali (UNI, ISO, etc ..).

Nel primo caso, la relazione deve contenere l'identificazione del software impiegato, il principio di calcolo e gli algoritmi utilizzati. La relazione deve contenere l'indicazione di tutti i dati di ingresso utilizzati ed una spiegazione delle scelte operate nel caso di opzioni nell'esecuzione del software.

Nel caso di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali, la relazione deve contenere l'esatta bibliografia dei riferimenti normativi utilizzati ed una descrizione dei passaggi del calcolo nonché le eventuali variazioni o approssimazioni introdotte nel calcolo.

In ogni caso dovrà essere indicata l'accuratezza della stima dei valori dei livelli sonori ottenuti dal calcolo previsionale. Se le sorgenti sonore sono collocate all'interno di edifici a prevalente destinazione d'uso residenziale, occorre utilizzare procedure di calcolo per valutare il rispetto dei limiti differenziali di immissione negli ambienti confinanti. In entrambi i predetti casi, la previsione d'impatto dovrà tener conto del clima acustico valutato ante-operam e degli eventuali incrementi dovuti al nuovo insediamento. Dovrà essere valutata la rumorosità delle aree destinate al parcheggio ed alle attività di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti.

E) Confronto con i limiti di riferimento

I valori di livello sonoro previsti dovranno essere analizzati, corretti se ricorrono i casi di cui agli allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

- Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;
- Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;
- Livelli di rumore ambientale differenziali di immissione;
- Valori di rumore ambientale di qualità;

relativi alla classificazione acustica dell'area in esame e delle aree confinanti nel caso di Zonizzazione Acustica esistente o di quella presunta in assenza di tale atto.

In caso di previsto superamento di uno dei limiti di cui sopra, la relazione previsionale dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti.

In particolare dovranno essere indicate:

- a) Le motivazioni tecniche, relativamente alle sorgenti sonore che determinano il previsto superamento dei limiti, che hanno portato all'individuazione delle tipologie di interventi previsti;
- b) La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica; dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari alla completa caratterizzazione acustica del singolo intervento e dell'efficacia di riduzione dei livelli di pressione sonora. Le modalità di previsione devono essere descritte secondo quanto previsto nel precedente punto D.
- c) Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento.

Il Comune, valutate le entità di superamento dei limiti, stabilirà le modalità di concessione dell'autorizzazione richiesta, definendo i tempi ammessi per il rientro dei livelli di pressione sonora generati entro i limiti di legge.

In tal caso l'autorizzazione sarà accompagnata da apposito nulla-osta da parte del Comune e da successiva verifica attraverso misure strumentali ad opera ultimata.

E' facoltà del Comune richiedere in ogni momento le integrazioni ritenute necessarie.

ALLEGATO B

Contenuti e criteri di redazione delle valutazioni di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico ha lo scopo di quantificare i livelli di rumore determinati nell'ambiente esterno ed abitativo successivamente alla realizzazione di una data opera o all'avvio di una data attività al fine di valutarne la compatibilità acustica con il contesto nella quale è inserita o esercitata. Essa costituisce in tal senso il documento di verifica della valutazione previsionale di impatto acustico e della conformità dell'opera o dell'attività posta in essere ai limiti imposti dalla normativa vigente.

La documentazione di impatto acustico deve contenere, de minimis, i seguenti dati / informazioni:

- A) Dati di progetto. Devono essere riportati tutti i dati di progetto richiesti per la redazione della valutazione previsionale di impatto acustico, riportati al precedente allegato A. Nel caso in cui la valutazione di impatto acustico segua una relazione previsionale di impatto acustico già presentata al Comune per la stessa opera o attività e nel caso in cui non siano intervenute modifiche ad alcuno dei dati di progetto, l'indicazione esplicita di tali dati può essere omessa, purché si faccia esplicito riferimento alla valutazione previsionale che li contiene;
- B) Valutazione del clima acustico ante – operam. Devono essere riportate le valutazioni considerate per la caratterizzazione del clima acustico ante – operam richiesti per la valutazione previsionale di impatto acustico e riportati al precedente allegato A. Nel caso in cui la valutazione di impatto acustico segua una relazione previsionale di impatto acustico già presentata al Comune per la stessa opera o attività e nel caso in cui non siano intervenute modifiche ad alcuno dei dati di progetto, è ammessa la presentazione di tale valutazione in forma sintetica, purché opportunamente riferita alla valutazione già eseguita nell'ambito della corrispondente valutazione previsionale di impatto acustico;
- C) Valutazione del clima acustico post – operam. La valutazione del clima acustico post – operam ha l'obiettivo di quantificare i livelli di rumore effettivamente determinati nell'ambiente esterno ed abitativo successivamente alla realizzazione dell'opera o all'avvio dell'attività rumorosa autorizzata. L'insieme dei punti di misura a tal fine utilizzato deve contenere quello dei punti già individuati nella eventuale valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla stessa opera o attività. La scelta dei punti di misura deve essere comunque tale da consentire la caratterizzazione dei livelli di rumore generati dalla sorgente specifica in prossimità dei recettori maggiormente esposti al rumore ed in un numero sufficiente di posizioni atte a caratterizzare il rumore ambientale generato, secondo quanto indicato al successivo allegato C. L'individuazione dei punti di misura deve essere presentata in modo univoco tramite indicazione delle coordinate geografiche assolute (ove possibile) e tramite documentazione fotografica. I punti dovranno essere riportati su cartografia realizzata in opportuna scala nella quale siano chiaramente evidenziate le posizioni relative dei punti di misura e delle sorgenti di rumore considerate, nonché dei principali recettori individuati. La valutazione deve quantificare anche il contributo al clima acustico preesistente determinato da sorgenti o fenomeni indotti dalla realizzazione

dell'opera o dell'attività specifica in questione (quali, ad esempio, traffico autoveicolare o di altra natura, presenza di avventori ed altre attività rumorose correlate all'opera o attività specifica, etc.). Nel caso di opere o attività specifiche poste all'interno di edifici a prevalente destinazione residenziale, ed in tutti gli altri casi in cui sia necessario valutare l'impatto acustico all'interno degli ambienti abitativi, la verifica del rispetto dei limiti differenziali e delle relative ipotesi riportate nella valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere condotta preferibilmente attraverso misurazioni dirette nei punti degli ambienti abitativi di maggior impatto acustico o, nel caso in cui non sia possibile l'accesso a tali luoghi, attraverso calcoli acustici della propagazione del rumore dalle sorgenti ai predetti punti di ricezione, tenendo conto dei fenomeni di trasmissione per via aerea e strutturale all'interno degli ambienti abitativi. In quest'ultimo caso la metodologia di calcolo adottata dovrà essere coerente con le indicazioni date al precedente allegato A.

ALLEGATO C

Contenuti e criteri di redazione delle valutazioni del clima acustico

La valutazione del clima acustico ha lo scopo di caratterizzare il clima acustico attuale delle aree per le quali è prevista la realizzazione delle opere di cui all'art. 8, comma 3 della L. 447/95 per la cui corretta fruizione la quiete rappresenta un requisito essenziale, al fine di valutarne l' idoneità ad ospitare le categorie di insediamenti individuati al predetto articolo, mediante la caratterizzazione statisticamente significativa delle variazioni dei livelli di rumore tipicamente ad essa associabili. Tale caratterizzazione deve essere realizzata tramite misurazioni strumentali dei livelli di pressione sonora eseguiti in situ eventualmente integrate, ove necessario, da valutazioni previsionali eseguite tramite modelli fisico – matematici per i quali dovrà essere riportato in dettaglio il relativo algoritmo di calcolo, le ipotesi assunte, il grado di affidabilità dei risultati ottenuti. La relazione di valutazione del clima acustico dovrà essere presentata anche nel caso in cui la realizzazione delle opere di cui al predetto art. 8 consegua ad una variazione di destinazione d'uso di un'area precedentemente diversamente utilizzata.

La documentazione di valutazione del clima acustico deve contenere, de minimis, i seguenti dati / informazioni:

- A) Descrizione generale dell'opera o dell'attività realizzanda e del soggetto richiedente. Devono essere riportate le generalità del richiedente, una descrizione sintetica dell'opera che si intende realizzare e, per gli insediamenti di tipo residenziale, l'elenco delle tipologie di opere specificate all'art. 8 comma 2 che si trovano in prossimità del realizzando insediamento;
- B) Descrizione dell'area interessata. L'area interessata dalla valutazione del clima acustico deve essere riportata, ante – operam, su apposita cartografia di scala sufficiente in modo che risulti facilmente identificabile e sufficientemente caratterizzabile. In particolare devono essere evidenziate con chiarezza le sorgenti di rumore in grado di influenzare il clima acustico da valutare, la configurazione geomorfologica dell'area (con particolare riferimento ai fattori in grado di influenzare la propagazione delle onde sonore), la sua classificazione acustica ai sensi della L. 447/95 e la sua destinazione d'uso attuale. Dovrà essere riportata una descrizione dettagliata di tutte le sorgenti di rumore in grado di influenzare il clima acustico dell'area in esame in funzione delle caratteristiche precipue di ognuna di esse con particolare riferimento alle sorgenti costituite dalle infrastrutture dei trasporti, degli stabilimenti industriali e commerciali nonché delle aree dedicate ad attività di intrattenimento e di svago (impianti sportivi e ricreativi, teatri, sale da concerto, discoteche, locali pubblici aperti in orario notturno, etc.). La descrizione dovrà contenere una caratterizzazione del ciclo di operatività delle sorgenti nell'arco delle 24 ore e, in caso di periodicità su intervalli di tempo più ampi, un'indicazione dell'andamento sul più piccolo intervallo di periodicità individuabile. Dovrà essere riportata, per ogni sorgente di rumore individuabile, una descrizione della tipologia di emissione sonora ad essa ascrivibile;
- C) Descrizione dell'insediamento realizzando. Deve essere riportata una descrizione dettagliata delle principali caratteristiche dell'insediamento che si intende realizzare, insieme ad una rappresentazione su base cartografica, in scala adeguata, degli edifici e degli spazi aperti di pertinenza rispetto alle sorgenti

di rumore in grado di influenzarne il clima acustico, indicando le configurazioni planovolumetriche, le tipologie di usi dei locali interni e delle aree esterne, la collocazione degli impianti tecnologici e la descrizione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei relativi componenti previsti nel progetto;

- D) Caratterizzazione del clima acustico attuale. La caratterizzazione del clima acustico dell'area nella quale è prevista la realizzazione degli insediamenti e delle opere considerate nel presente allegato deve essere realizzata attraverso l'esecuzione di misurazioni strumentali dei livelli di pressione sonora o, nei casi in cui ciò non risultasse possibile per inaccessibilità dei luoghi o altra ragione adeguatamente motivata, tramite procedure di calcolo basate su modelli fisico – matematici della generazione e propagazione sonora da parte delle sorgenti considerate. In quest'ultimo caso la metodologia di calcolo adottata dovrà essere coerente con le indicazioni date al precedente allegato A. La valutazione del clima acustico dovrà riportare in particolare: i valori del livello equivalente continuo di rumore ambientale riferito al periodo di riferimento diurno e notturno, l'andamento temporale del livello equivalente di pressione sonora su intervalli di entità appropriata a descrivere la variabilità tipica dell'emissione sonora considerata durante il periodo di riferimento diurno e notturno in un insieme di punti opportuno al fine di quantificare in maniera rappresentativa il clima acustico dell'ambiente esterno e quello determinato nei punti di possibile esposizione di recettori sensibili i quali dovranno necessariamente includere gli eventuali punti situati all'interno degli ambienti destinati al riposo o alla permanenza prolungata di persone o comunità. Per questi casi sarà necessario eseguire una stima dei livelli di pressione sonora tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici dell'opera realizzanda. Nel caso in cui il clima acustico risulti caratterizzato da notevole variabilità temporale o determinato da sorgenti caratterizzate da tipologie di emissioni molto differenti tra loro, al fine di valutare l'effettiva esposizione al rumore nelle diverse posizioni considerate ed i periodi di attività delle sorgenti che lo determinano sarà necessario integrare la predetta valutazione con un'analisi statistica dei livelli di pressione di natura distributiva e cumulativa e sull'eventuale studio di un opportuno insieme di valori dei livelli statistici percentili (LN) nel tempo. Inoltre, ove necessario, l'analisi dovrà essere eseguita un'analisi in frequenza del livello sonoro rilevato in bande di 1/3 di ottava nelle "finestre" temporali idonee a caratterizzare il contenuto in frequenze del clima acustico ai fini della valutazione dell'esposizione al rumore proprio dell'area in esame. Le tecniche di misurazione e di analisi adoperate dovranno essere conformi alle indicazioni del DM 16.03.1998 e degli altri specifici decreti attuativi della L. 447/95 nonché alle norme tecniche internazionali in vigore per come eventualmente recepite in ambito nazionale. Nel caso di impiego di modelli previsionali la metodologia di calcolo adottata dovrà essere coerente con le indicazioni date al precedente allegato A;
- E) Valutazione della compatibilità dell'opera realizzanda. I valori misurati o calcolati nei punti di valutazione individuati dovranno essere confrontati con i valori limite stabiliti dal DPCM 14.11.1997 in funzione della classificazione acustica del territorio e con i valori massimi di livello sonoro idonei a consentire la corretta fruizione degli insediamenti realizzandi desumibili dalla classe acustica propria di appartenenza di quest'ultimi. Inoltre, all'interno degli edifici, i valori rilevati o previsti dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso degli stessi prevista nel progetto. La verifica di compatibilità dovrà comprendere anche la verifica del rispetto dei limiti differenziali all'interno degli ambienti degli insediamenti previsti

qualora interessati dalle emissioni ed immissioni sonore dell'area considerata. Inoltre nella valutazione di compatibilità si dovrà tener conto delle variazioni del clima acustico attribuibili alla presenza dell'opera stessa sia in riferimento alla garanzia della sua corretta fruizione sia nei confronti dei recettori preesistenti al nuovo insediamento. Qualora la valutazione del clima acustico evidenzii dei conflitti di compatibilità tra la realizzazione dell'opera e l'area destinata ad ospitarla dovranno essere dettagliatamente indicati e descritti tutti gli accorgimenti tecnici, gestionali ed amministrativi finalizzati ad assicurare tale compatibilità. È facoltà del Comune richiedere in ogni momento le integrazioni e gli approfondimenti ritenuti necessari. I soggetti incaricati dei controlli, in funzione di quanto dichiarato in fase previsionale, hanno la facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico successivo alla realizzazione dell'opera al fine di verificare la congruità tra i dati dichiarati in fase progettuale e quelli riscontrati ad opera realizzata in relazione alla sua compatibilità acustica.

ALLEGATO D

Criteri di redazione e contenuti del Certificato Acustico di Progetto e del Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

Certificato Acustico di Progetto

Il Certificato Acustico di Progetto rappresenta la documentazione finalizzata a comprovare la conformità dei progetti di nuove opere edilizie, delle modifiche, della ristrutturazione e del recupero di queste a quanto sancito dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L. 447/95 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici. Esso rappresenta il documento propedeutico al Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici che terrà conto dello stato a lavori ultimati e, dunque, di tutte le eventuali modifiche apportata al progetto originario in corso d'opera. Il Certificato Acustico di Progetto deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Generalità del richiedente;
- 2) Relazione di valutazione del clima acustico, redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato B del presente Regolamento;
- 3) Analisi delle vie di propagazione delle principali sorgenti di rumore poste nell'area di ubicazione del fabbricato rispetto allo stesso;
- 4) Analisi della distribuzione dei locali rispetto alle sorgenti di rumore interne ed esterne all'edificio finalizzata alla minimizzazione dell'esposizione al rumore;
- 5) Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in funzione della destinazione d'uso;
- 6) Valutazione dell'isolamento acustico delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore dovuto agli impianti idraulici e di altra natura (ascensori, etc.) a servizio singolo e comune dell'edificio;
- 7) Confronto dei dati di progetto con quelli previsti dal DPCM 05.12.1997 e valutazione dell'affidabilità dei risultati (in termini di incertezza) in funzione della procedura di calcolo adottata.

Tutte le valutazioni progettuali dovranno essere eseguite secondo procedure normalizzate in ambito nazionale o internazionale (per come indicato da norme tecniche specifiche emanate da Enti normatori) e dovranno tenere conto delle perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale tra ambienti confinanti. Gli algoritmi ed i modelli utilizzati per i calcoli previsionali dovranno essere esplicitati, indicandone la fonte o gli eventuali riferimenti bibliografici di pertinenza.

Tutti i dati di ingresso utilizzati per l'applicazione delle predette procedure (quali, ad esempio, il dimensionamento, la tipologia e le prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si intendono utilizzare nel progetto esecutivo) dovranno essere chiaramente specificati.

Il Comune potrà richiedere, se ritenuto necessario, integrazioni rispetto a quanto fornito nel certificato acustico di progetto ed inoltre, a carico del proponente, il collaudo acustico ad opera ultimata finalizzato alla verifica della validità delle stime previsionali prodotte.

Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

Il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la certificazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta, sulla base di un collaudo acustico o mediante autocertificazione congiunta del Tecnico Competente in Acustica, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori, la conformità dell'opera alle ipotesi progettuali ed alla normativa vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici. Esso costituirà parte integrante delle contrattazioni di vendita e di locazione dell'intero immobile o della singola unità immobiliare cui si riferisce. Il certificato ha validità di dieci anni dalla data del rilascio e decade automaticamente in presenza di modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare cui si riferisce. Nel caso in cui, in accordo con quanto previsto all'art. 20 del presente Regolamento, si proceda alla realizzazione del collaudo acustico in opera, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal DPCM 05.12.1997; il collaudo riguarderà, per ogni unità immobiliare o tipologia di unità immobiliare, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri, valutati secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI 8270:1987 parte 7, par. 5.1, UNI EN ISO 140-4:2000, UNI EN ISO 140-5:1999, UNI EN ISO 140-7:1999, UNI EN ISO 717-1 e 2:1997:

- a) Indice del potere fono isolante apparente di partizioni tra ambienti;
- b) Indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata;
- c) Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;
- d) Livello massimo di rumore generato dagli impianti tecnologici misurato con costante di tempo SLOW;
- e) Livello continuo equivalente di pressione sonora determinato dall'attività degli impianti tecnologici a ciclo continuo.

Nel caso in cui la certificazione di conformità avvenga senza le misurazioni acustiche in opera, e siano avvenute modifiche in corso d'opera rispetto allo stato di progetto iniziale, dovranno essere calcolati, secondo metodologie normalizzate, tutti gli indici ed i livelli sonori prescritti dal DPCM 05.12.1997 che tengano conto di tali predette modifiche.

TABELLA A

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, nelle aree indicate dal Comune e riportate nella classificazione acustica del territorio

Numero massimo di giorni concessi (gg)	Durata (h)	Limite di immissione in facciata L_{Aeq} (dB)	Limite differenziale (dB)	Limite orario (feriali e festivi)	Limite orario (prefestivi)
8	3	70	4	23:00	01:00

TABELLA B

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della L. n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, in aree diverse da quelle indicate dal Comune e riportate nella classificazione acustica del territorio

Tipo di manifestazione	Numero massimo di giorni concessi	Limite di immissione in facciata L_{Aeq} (dB)	Limite differenziale (dB)	Limite orario (feriali e festivi)	Limite orario (prefestivi)
Concerti all'aperto	2	80	4	23:00	23:30
Concerti al chiuso	10	70	3	24:00	01:00
Discoteche all'aperto	2	70	4	23:30	24:00
Piano Bar	8 al mese	70	3	23:30	24:00

Rovito, gennaio 2013

Il Professionista incaricato
Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri



ALLEGATO E

FAC SIMILI per la predisposizione delle istanze di cui al presente Regolamento

MODELLO A

Istanza di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo

Al Comune di Rovito (CS)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____ in qualità di _____

Sede legale in: _____ via _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA _____

CF e P. IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

A tal fine dichiara che l'attività svolta consisterà in

con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (giorno/mese/anno) _____ al _____

all'interno di una delle aree individuate dal Comune nel Piano di Classificazione Acustica (se presenti)

in altra area

Il sottoscritto dichiara inoltre di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella tabella _____¹ del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, allegando, alla presente opportuna documentazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, attestante il rispetto dei predetti limiti.

Il sottoscritto dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che i dati e le notizie fornite nella presente istanza corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

¹ Tabella A nel caso di aree individuate dal Comune, Tabella B in caso contrario.

MODELLO B

Istanza di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti orari

Al Comune di Rovito (CS)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____ in qualità di _____

Sede legale in: _____ via _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA _____

CF e P. IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, in deroga ai limiti di orario stabiliti nel Regolamento comunale, in quanto²

A tal fine dichiara che l'attività svolta consisterà in _____

con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (giorno/mese/anno) _____ al _____

all'interno di una delle aree individuate dal Comune nel Piano di Classificazione Acustica (se presenti)

in altra area

Il sottoscritto dichiara inoltre di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella tabella ____³del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, allegando, alla presente opportuna documentazione tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Rilevamento Acustico riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, attestante il rispetto dei predetti limiti.

Il sottoscritto dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che i dati e le notizie fornite nella presente istanza corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____

² Si riporti la motivazione per la richiesta della deroga.

³ Tabella A nel caso di aree individuate dal Comune, Tabella B in caso contrario.

MODELLO C

Istanza di autorizzazione per attività temporanee di cantieri

Al Comune di Rovito (CS)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____ in qualità di _____

Sede legale in: _____ via _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA _____

CF e P. IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attivazione di :

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (giorno/mese/anno) _____ al _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di rispettare gli orari ed i valori limite previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

Il sottoscritto dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che i dati e le notizie fornite nella presente istanza corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data _____

Firma _____